

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA
E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
"STEFANO FERLOSIO E MARIA CORTE"
PER IL PERIODO 01/08/2021-31/07/2024**

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ in Cassano Spinola presso, la Sede Municipale - in Piazza XXVI Aprile, n. 9, con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Comune di Cassano Spinola, codice fiscale/partita IVA. N. 02558190068, in qualità di "comodante", legalmente, rappresentato, ai fini della stipula del presente contratto dal rag. Andrea Campi, nato a Novi Ligure il 4/01/1955, in qualità di Responsabile dell'area Finanziaria, domiciliato, per la carica, presso la sede del Comune, in esecuzione della deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 1 del 04/019/2018;

E

La Scuola Materna parificata "Stefano Ferlosio e Maria Corte", C.F. 85000030065, avente sede legale in Cassano Spinola, Via Stazione n. 4, in qualità di "comodatario", rappresentato ai fini della stipula del presente contratto-convenzione dal Sig. Simone Martinelli nato a Novi Ligure il 10.10.1985 in qualità di Presidente pro-tempore dell'Ente, allo scopo autorizzato, con domicilio per la carica nella sede dell'Ente morale stesso;

PREMESSO:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
 - 1) Iscritta in qualità di Fondazione al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1352, a seguito Determinazione regionale di autorizzazione al riconoscimento n. 1655 del 27/12/2018 della Direzione Coesione Sociale3 – Settore completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo Settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione Sociale;
 - 2) scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della Legge 62/2000;
 - 3) scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21/05/2007, con n. 2 sezioni autorizzate e n. 3 insegnanti;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della LR. 28 dicembre 2007 n° 28 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;

- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

La scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio—culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/1992 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

La scuola si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio—economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

La scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- a garantire il funzionamento della scuola per almeno 8 ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico—sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare, il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

La scuola assicura la pubblicità dei propri bilanci.

Si impegna a trasmettere al Comune — entro il 30 settembre di ogni anno — un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico—finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalla scuola dell'infanzia paritaria convenzionata per lo svolgimento del proprio servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione dell'importo di € 30.000,00;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.
- e) si impegna, compatibilmente con le risorse di bilancio, a corrispondere, previa richiesta scritta motivata e documentata, un contributo straordinario, per fronteggiare situazioni di disavanzo di gestione e/o di particolari e momentanee difficoltà finanziarie dell'ente.

I contributi di cui alle lettere **a) c) e)** saranno assoggettati alle ritenute, se e in quanto dovute, previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 10 lettera a) — verrà erogato annualmente, in una unica soluzione in base alle disponibilità di bilancio e di cassa del Comune, compatibilmente con le esigenze della Scuola, salvo che non vengano stabilite diverse modalità di pagamento e importi con apposita deliberazione della Giunta comunale.

La scuola dovrà trasmettere al Comune, entro il termine di cui all'art. 7, un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 – Commissione

E' istituita una Commissione composta da:

- una rappresentanza del Comune;
- una rappresentanza della Scuola;
- una rappresentanza dei genitori.

La Commissione opera a titolo gratuito e ha il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 decorrenti dall'01/08/2021 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo a cura della Giunta Comunale alla scadenza.

per Il Comune
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(RAG. ANDREA CAMPI)

per la scuola
Il Presidente Pro-tempore
(SIMONE MARTINELLI)